17426/16

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE CIVILE - T

Oggetto

IRPEF IRAP ACCERTAMENTO

Ud. 15/06/2016 - C.C.

R.G.N. 15492/2015

Cron 17426

Rep

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ETTORE CIRILLO - Presidente -

Dott. GIUSEPPE CARACCIOLO - Consigliere -

Dott. LUCIO NAPOLITANO - Consigliere -

Dott. GUIDO FEDERICO - Rel. Consigliere -

Dott. PAOLA VELLA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 15492-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (omissis) in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

F. N.

- ricorrente -

contro

(omissis)

- intimato -

avverso la sentenza n. 6766/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO del 12/12/2014, depositata del 16/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GUIDO FEDERICO.

4747/16

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall'art. 380 bis c.p.c., osserva quanto segue:

L'Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi ad un solo motivo, per la cassazione della sentenza con la quale la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia ha confermato la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso proposto dal contribuente, (omissis) (omissis) avverso l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate, a seguito di espletamento di indagini finanziarie ex art. 32 Dpr 600/73 nel corso delle quali i verificatori avevano rilevato movimentazioni bancarie non giustificate dal contribuente, ne aveva rideterminato, ai fini Irpef ed Irap, il reddito relativo all'anno di imposta 2007.

La CTR, in particolare, ha rilevato che l'avviso di accertamento era stato emesso prima dello scadere dei 60 gg previsti dal comma 7 dell'art. 12 L. 212/2000, senza che fosse stata fornita un'adeguata motivazione per il mancato rispetto del suddetto termine dilatorio.

In particolare il giudice di secondo grado ha ritenuto che la motivazione addotta dall'Ufficio - emissione anticipata dell'avviso per non incorrere nella decadenza dal potere accertativo - non era accettabile, in quanto i casi di particolare e motivata urgenza, che consentono di derogare al rispetto del termine suddetto, non possono identificarsi con il ritardo dell'ufficio nella conclusione delle indagini.

Il contribuente non resiste.

Con l'*unico motivo di ricorso* l'Agenzia, denunziando - ex art. 360 n. 3 cpc - violazione e falsa applicazione dell'art. 12, comma 7, L.212/2000, si duole che la CTR abbia ritenuto applicabile alla fattispecie in esame la richiamata disposizione, laddove l'Ufficio non aveva effettuato accessi,

ispezioni, verifiche, essendosi limitato ad effettuare la ricostruzione del reddito sulla base di esame della documentazione fornita dallo stesso contribuente, ai sensi dell'art. 32 Dpr 600/73, relativamente ad operazioni su conti correnti bancari, riferiti alla varie attività del contribuente medesimo.

La censura é fondata.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno infatti affermato il seguente principio di diritto : "Differentemente dal diritto dell'Unione europea, il diritto nazionale, allo stato della legislazione, non pone in capo all'Amministrazione fiscale che si accinga ad adottare un provvedimento lesivo dei diritti del contribuente, in assenza di specifica prescrizione, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale, comportante, in caso di violazione, l'invalidità dell'atto. Ne consegue che, in tema di tributi "non armonizzati", l'obbligo dell'Amministrazione di attivare il contraddittorio endoprocedimentale, pena l'invalidità dell'atto, sussiste esclusivamente in relazione alle ipotesi, per le quali siffatto obbligo risulti specificamente sancito."(Cass.24823/2015)

Le Sezioni Unite hanno quindi precisato che le garanzie fissate nell'art. 12, comma 7, 1. 212/2000 trovano applicazione esclusivamente "in relazione agli accertamenti conseguenti ad accessi, ispezioni e verifiche fiscali effettuate nei locali ove si esercita l'attività imprenditoriale o professionale del contribuente", valutati il dato testuale della rubrica ("Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali") e, soprattutto, quello del primo comma dell'art. 12 1. 212/2000 (coniugato con la circostanza che l'intera disciplina contenuta nella disposizione risulta palesemente calibrata sulle esigenze di tutela del contribuente in relazione alle visite ispettive subite in loco), che, esplicitamente, si riferisce agli "accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei

locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali", ad operazioni, cioè, che costituiscono categorie d'intervento accertativo dell'Amministrazione tipizzate ed inequivocabilmente identificabili, in base alle indicazioni di cui all'art. 52, comma 1, d.p.r. 633/1972, richiamato, in tema di imposte dirette dall'art. 32, comma 1, d.p.r. 600/1973 ed, in materia di imposta di registro, dall'art. 53 bis d.p.r. 131/1986, ipotesi tutte "caratterizzate dall' autoritativa intromissione dell'Amministrazione nei luoghi di pertinenza del contribuente alla diretta ricerca, quivi, di elementi valutativi a lui sfavorevoli: peculiarità, che specificamente giustifica, quale controbilanciamento, il contraddittorio al fine di correggere, adeguare e chiarire, nell'interesse del contribuente e della stessa Amministrazione, gli elementi acquisiti presso i locali aziendali".

Posto che nel caso di specie non è contestato che si verta in ipotesi di controllo fiscale eseguito a seguito di acquisizione documentale ex art.32 DPR 600/1973 e non anche a seguito di "accesso, ispezione, verifica" presso la sede del contribuente, l'impugnata sentenza non appare conforme ai su richiamati principi di diritto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata con rinvio, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, ad altra sezione della CTR della Lombardia.

Così deciso in Roma il 15 giugno 2016.

Il Presidente

Dott. Ettore Cirillo

Il Funzionario Giudiziario
Giuseppina ODDO

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 30 AGO. 2016
Il Funzionario Giudiziario
Giuseppina ODDO